

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1979
(V. Stampato n. 185)*

d'iniziativa dei deputati **SOBRERO, CARLOTTO, GORIA, ARMELLA, ORIONE, PATRIA, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO Paola, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI Silvestro, LOBIANCO, PICCOLI Maria Santa, PISONI, TANTALO, PUCCI, SANGALLI, URSO Salvatore, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO, GATTI, ROBALDO, COSTA, MANFREDI Giuseppe, PORCELLANA e ZOPPI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1979*

Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite

le altre caratteristiche nonchè le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo sarà stabilito, sulla base dei costi, ogni due anni, nel suo limite massimo, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potrà essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi compresi quelli da apporre ai contenitori dei vini spumanti ».